

**COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - PROVINCIA DI TRENTO**

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI,  
APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO  
VOLONTARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
IVI COMPRESA LA RELATIVA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA DI  
IGIENE AMBIENTALE.**

L'anno 2023, il mese e giorno risultante dalle sottoscrizioni digitali, presso la sede della Comunità delle Giudicarie;

tra la **COMUNITA' DELLE GIUDICARIE** con sede in Tione di Trento , Via P. Gnesotti, 2,. C.F. 95017360223, rappresentata dal Presidente pro tempore, dott. Giorgio Butterini, il quale interviene ed agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio della Comunità medesima n. **5/2022** di data **25 ottobre 2022** ed i Comuni di:

**Bleggio Superiore**, con sede in Frazione Santa Croce, 40, 38071 Bleggio superiore (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **18 del 30.11.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Bocenago**, con sede in via A. Ferrazza, 54, 38080 Bocenago (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **26 del 30.11.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Bondone**, con sede in Via di Mezzo n 10, 38080 fraz. Baitoni, (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo

legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **19 del 30.11.2022** esecutiva

ai sensi di legge;

**Borgo Chiese**, con sede in Piazza San Rocco 20, 38083 Borgo Chiese (TN),

rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo

legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **32 del 28.11.2022** esecutiva

ai sensi di legge;

**Borgo Lares**, con sede in Via 21 aprile 6, 38079 fraz. Zuclo (TN), rappresentato

dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al

presente atto con delibera consiliare n. **43 del 27.12.2022** esecutiva ai sensi di

legge;

**Caderzone Terme**, con sede in Via Regina Elena 45, 38080 Caderzone Terme

(TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo

legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **23 del 30.11.2022** esecutiva

ai sensi di legge;

**Carisolo**, con sede in Via Campiglio, n. 9, 38080 Carisolo (TN), rappresentato

dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al

presente atto con delibera consiliare n. **35 del 29.11.2022** esecutiva ai sensi di

legge;

**Castel Condino**, con sede in Via Cesare Battisti 12, 38082 Castel Condino

(TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo

legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **16 del 30.11.2022** esecutiva

ai sensi di legge;

**Comano Terme**, con sede in Via G. Prati n 1. 38077 Comano Terme (TN),

rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo

legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **50 del 22.12.2022** esecutiva

ai sensi di legge;

**Fiavé**, con sede in via San Zeno 18/A, 38075 Fiavé (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **21 del 29.11.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Giustino**, con sede in Via Presanella 26, 38086 Giustino (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **45 del 28.12.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Massimeno**, con sede in Via della Chiesa 3, 38086 Massimeno (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **34 del 28.12.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Pelugo**, con sede in Via del Municipio 2, 38079 Pelugo (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **23 del 29.11.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Pieve di Bono - Prezzo**, con sede in Via Roma 34, 38085 Pieve di Bono-Prezzo (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **24 del 24.11.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Pinzolo**, con sede in Viale della Pace, 8, 38086 Pinzolo (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **67 del 27.12.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Porte di Rendena**, con sede in Via Verdesina 9, 38094 Villa Rendena Porte di Rendena (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **34 del 28.11.2022**

esecutiva ai sensi di legge;

**San Lorenzo Dorsino**, con sede in Piazza delle Sette Ville, 4, 38078 San Lorenzo Dorsino (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **29 del 20.12.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Sella Giudicarie**, con sede in Piazza Battisti 1, 38087 Sella Giudicarie (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **60 del 28.11.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Spiazzo**, con sede in Via S. Vigilio 2, 38088 Spiazzo (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **34 del 30.11.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Stenico**, con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 2, 38070 Stenico (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **28 del 25.11.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Storo**, con sede in Piazza Europa, 5, 38089 Storo (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **28 del 21.11.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Strembo**, con sede in Via G. Garibaldi 5, 38080 Strembo (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **21 del 29.11.2022** esecutiva ai sensi di legge;

**Tione di Trento**, con sede in Piazza Cesare Battisti, 1, 38079 Tione di Trento (TN), rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo

legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **41 del 28.11.2022** esecutiva

ai sensi di legge;

**Tre Ville**, con sede in Via Roma 4/A fraz. Ragoli, 38095 Tre Ville (TN),

rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo

legittimato al presente atto con delibera consiliare n. **57 del 30.11.2022** esecutiva

ai sensi di legge;

**Valdaone**, con sede in Via Lunga, 13, 38091 Daone (TN), rappresentato dal

Sindaco pro tempore, il quale interviene e agisce essendo legittimato al presente

atto con delibera consiliare n. **43 del 24.11.2022** esecutiva ai sensi di legge;

#### **PREMESSO CHE**

O a partire dal 1975 i Comuni delle Giudicarie hanno affidato al corrispondente Comprensorio, dapprima, la gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, in un secondo momento, la riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso;

O con decreto n. 130 di data 25.06.2009, il Presidente della Provincia ha disposto la soppressione del Comprensorio delle Giudicarie con contestuale trasferimento della titolarità delle relative funzioni alla Comunità delle Giudicarie, con decorrenza dal 01.01.2010;

O le convenzioni in essere stipulate con il Comprensorio delle Giudicarie erano, di conseguenza, da ritenersi superate e, permanendo la necessità di svolgere il servizio di cui trattasi a livello dell'attuale ambito territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.P. 14.04.1998 n. 5, occorre provvedere alla approvazione e stipulazione di una nuova convenzione fra gli enti interessati, Comunità delle Giudicarie e Comuni del relativo ambito

territoriale;

O per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio in oggetto così come per una migliore ed unificata organizzazione dello stesso nell'ambito del territorio della Comunità delle Giudicarie, i Comuni sopra rappresentati avevano disposto di trasferire volontariamente la titolarità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale, alla Comunità medesima, previa stipulazione di apposita convenzione contenente le finalità, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie, così come stabilito dall'art. 35 DEL Codice degli Enti Locali (CEL), approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018;

O l'art. 3 della L.P. 14.04.1998 n. 5 definisce gli ambiti di gestione della raccolta differenziata individuandoli nei servizi di gestione in atto alla data di entrata in vigore della legge con divieto di frammentazione dei servizi;

O la Comunità delle Giudicarie applica sul suo territorio, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell L.P.- 14.04.1998, n. 5, una tariffa di natura corrispettiva commisurata alla produzione effettiva di rifiuti dell'utenza ("tariffazione puntuale"), così come contemplata dall'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nelle modalità previste dal DM 20 aprile 2017;

O l'art. 13, commi 1 e 2, e in particolare 13bis, comma 5 (sul divieto di frammentazione del servizio) della L.P. 16.06.2006 n. 3 contemplano il ciclo dei rifiuti tra i servizi da organizzare su ambiti territoriali ottimali;

O in forza della deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 5 di data 7 febbraio 2012 venivano stipulate fra la Comunità stessa e tutti i Comuni delle Giudicarie le convenzioni, ai sensi dell'art. 35 DEL Codice degli Enti

Locali (CEL), approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018, per il trasferimento volontario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ivi compresa la relativa tariffa di igiene ambientale;

O il nuovo Statuto della Comunità delle Giudicarie, approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 20 del 29.06.2016, in particolare gli articoli 25, 27, 41 e 44, prevede lo strumento della convenzione per quanto riguarda il trasferimento volontario di servizi pubblici locali, configurandosi la Comunità come autorità d'ambito;

O la Comunità, all'interno dell'attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, comprende anche la gestione di Centri Raccolta disciplinata dal DM 8 aprile 2008, e dei Centri Integrati (ex Centri di Raccolta Zonali), dedicati al conferimento dei rifiuti speciali delle utenze non domestiche. Tale responsabilità è stata trasferita a sua volta dai Comuni alla Comunità con apposita e separata convenzione;

O si ritiene opportuno ricomprendere pertanto in un'unica convenzione tutto il sistema integrato di gestione dei rifiuti, comprensivo dei Centri di Raccolta nonché della tariffazione, configurandosi la Comunità delle Giudicarie a tutti gli effetti Ente Gestore del servizio.

Ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

## **Titolo I - Norme generali**

### **ART. 1- Definizioni**

1. Ai fini della presente convenzione si adottano le seguenti definizioni:

**Comunità, o Ente Gestore:** si intende la Comunità delle Giudicarie;

**Comuni:** si intendono i Comuni facenti parti del territorio della Comunità delle Giudicarie;

**regolamento della Comunità:** si intende il regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

**regolamento comunale:** si intende il regolamento approvato dai Comuni inerente la gestione dei rifiuti urbani e la tutela del decoro e dell'igiene

**servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:** si intende il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati;

**tariffa puntuale corrispettiva di igiene ambientale:** si intende la tariffa, così come prevista e disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge statali e provinciali in particolare nell'ambito del sistema di tariffazione puntuale basato sulla misurazione del rifiuto residuo.

## **Art. 2 - Oggetto**

1. La presente convenzione ha per oggetto il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e indifferenziati, gestione dei Centri di Raccolta e dei Centri Integrati, nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso) e la disciplina dei rapporti tra Comuni e Comunità in seguito al trasferimento del medesimo servizio.

## **Art. 3 - Finalità e contenuti della convenzione**

1. Scopo della presente convenzione è la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ispirata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità e improntata al rispetto e salvaguardia dell'ambiente.

2. A tal fine ciascun Comune, come sopra rappresentato, con la presente convenzione trasferisce alla Comunità che, come sopra rappresentata accetta, la gestione integrata del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

3. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità del suddetto trasferimento nonché di gestione del relativo servizio.

4. Il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti deve essere dimostrato periodicamente attraverso l'elaborazione di un modello organizzativo in cui siano individuati specifici indicatori di rendicontazione.

## **Titolo II - Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani**

### **ART. 4 – Modalità di espletamento del Servizio**

1. La Comunità gestisce il Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità di gestione dei servizi pubblici locali previste dall'ordinamento provinciale in materia.

### **ART. 5 – Gestione del Servizio**

1. Il servizio viene gestito con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione integrata dei rifiuti della Comunità e dalle Istruzioni Operative a corredo per la gestione dei Centri di Raccolta e dei Centri Integrati.

2. La Comunità provvede all'esecuzione di tutte le fasi relative al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, differenziati e indifferenziati, che per legge o regolamento

competono obbligatoriamente ai Comuni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7.

3. Ai Comuni sono garantite, su specifica e motivata richiesta, modalità di svolgimento del servizio migliorative ed integrative, purché compatibili, a giudizio della Comunità, con l'organizzazione generale del servizio.

#### **ART. 6 – Compiti della Comunità**

1. Alla Comunità competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali la stessa può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche come previsto dal regolamento della Comunità;

b) l'attuazione di tutte le iniziative di raccolta differenziata utili per la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso e riciclo dei materiali e il recupero energetico;

c) l'adozione di idonei sistemi volti allo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;

d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;

e) la distribuzione in numero adeguato dei contenitori, in accordo col comune, per far fronte alle esigenze del servizio, la cura della manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia dei contenitori, nonché la loro sostituzione in caso di degrado in modo da mantenere l'attrezzatura in perfetta efficienza;

f) l'individuazione delle piazzole ed aree per il posizionamento dei contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani in accordo col comune;

g) la stipula degli atti necessari per le utenze non domestiche ai fini dello smaltimento dei rifiuti speciali;

h) la promozione di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di controllo in campo ambientale e, nello specifico, in materia di rifiuti;

i) la stipulazione delle convenzioni con il CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia e l'introito dei corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse.

l) la gestione dei Centri di Raccolta e dei Centri Integrati.

2. Le verifiche periodiche necessarie ai fini gestionali sui centri di raccolta, situati sui rispettivi territori comunali, sono svolte dalla Comunità con le modalità previste dal Sistema di Gestione Ambientale in tema di EMAS.

#### **ART. 7 – Compiti dei Comuni**

1. Ferma restando le competenze della Comunità di cui all'art. 6, ai Comuni competono le seguenti attività:

a) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani derivanti da impianti comunali;

b) lo spazzamento delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche, la raccolta dei rifiuti dai cestini e dei rifiuti abusivamente abbandonati, nonché lo spazzamento meccanico e lo spurgo dei pozzetti qualora tali attività non siano delegate dal Comune alla Comunità;

c) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte dei Sindaci per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli Enti preposti;

d) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del

responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006

e s.m.;

e) l'emissione di ordinanza da parte del Sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m.;

f) la delega alla Comunità alla stipula delle convenzioni con il CONAI in attuazione dell'accordo di programma quadro ANCI-CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia, riconoscendo alla Comunità i corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse;

g) il controllo sull'osservanza da parte degli utenti delle norme contenute nel Regolamento della Comunità e nei Regolamenti dei Comuni interessati;

h) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri di raccolta, fatto salvo diverse modalità da definirsi in convenzione con l'Ente gestore.

I parametri di determinazione della quota tariffaria stabiliti a preventivo dal Comune devono essere inviati alla Comunità entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello oggetto della tariffa.

#### **ART. 8 – Gestione dei Centri di Raccolta (CR) e Centri Integrati (CI, ex CRZ)**

1. I Comuni trasferiscono alla Comunità la piena responsabilità gestionale dei CR e CI ubicati sul proprio territorio. Nei CR potranno essere conferiti i rifiuti urbani, secondo la vigente normativa, da parte degli utenti domestici e non domestici dei Comuni afferenti allo specifico Centro, come da apposita Istruzione Operativa che ne disciplina la gestione. Nei CI potranno essere conferiti invece i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche di tutte le Giudicarie, come da ulteriore apposita Istruzione Operativa. Con "piena responsabilità" si intende che la

Comunità, attraverso il Servizio Igiene Ambientale, gestirà l'apertura del Centro secondo un calendario e orario comunicato ai singoli Comuni afferenti, ottempererà a tutte le prescrizioni legislative per le autorizzazioni ed il controllo, provvederà al trasporto dei materiali nei centri e nelle destinazioni debitamente autorizzate e provvederà alla manutenzione delle attrezzature.

2. I rapporti fra i Comuni afferenti al singolo CR saranno regolati da apposita convenzione che terrà conto anche di quanto inserito nella presente convenzione.

3. I Comuni si occuperanno della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, dei costi dell'energia elettrica, delle forniture di acqua potabile e del servizio di fognatura e depurazione nonché dello sgombero della neve, concordando gli accessi con la direzione del Servizio Igiene Ambientale della Comunità.

4. La Comunità si occuperà a proprie spese della manutenzione ordinaria dei disoleatori delle acque meteoriche derivanti dal piazzale e dello smaltimento dei relativi rifiuti.

5. I Comuni dovranno garantire l'idoneità strutturale dei CR alle normative di settore.

6. I Comuni non potranno accedere ai CR e CI al di fuori dell'orario di apertura e dovranno rispettare il regolamento di gestione e le indicazioni impartite dagli addetti alla gestione del centro.

#### **ART. 9 - Proprietà delle attrezzature**

Tutti gli strumenti ed attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti e per la gestione del servizio sono di proprietà della Comunità.

Le strutture di proprietà comunale – tra cui in particolare i CR – sono messe a

disposizione della Comunità in comodato gratuito, fatto salvo diverse modalità da definirsi in convenzione con l'Ente gestore.

## **Titolo III –Tariffa puntuale corrispettiva d'Igiene Ambientale**

### **Art. 10 - Gestione della Tariffa**

1. In base alle vigenti disposizioni normative citate in premessa, la determinazione, l'applicazione e la riscossione della Tariffa competono alla Comunità.

2. La titolarità giuridica della Tariffa è in capo alla Comunità quale Ente Gestore del Servizio, con particolare riferimento alla potestà deliberativa in ordine ai provvedimenti amministrativi finalizzati alla determinazione degli elementi tariffari.

3. L'adozione dei suddetti provvedimenti deve avvenire nel rispetto delle procedure individuate dalle norme statali e provinciali, delle Deliberazioni e atti emanati dall'Autorità nazionale di regolazione (ARERA) nonché dallo Statuto della Comunità.

### **Art.11 - Compiti della Comunità**

1. Tutte le fasi giuridiche della tariffazione competono alla Comunità che deve:

a) determinare, applicare e riscuotere il corrispettivo del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani attraverso la Tariffa garantendo il coinvolgimento dei Comuni con le modalità previste dalla normativa provinciale in tema di riforma istituzionale e dallo statuto della Comunità;

b) predisporre e approvare il regolamento nonché il piano finanziario al fine della determinazione, applicazione e riscossione della Tariffa, garantendo il

coinvolgimento dei Comuni con le modalità previste dalla normativa provinciale in tema di riforma istituzionale e statuto (Consiglio dei Sindaci, istituito dalla nuova riforma di cui alla L.P. 06.07.2022, n. 7);

c) aggiornare periodicamente l'archivio informatico con i dati relativi allo svuotamento dei contenitori;

d) provvedere alla verifica dei dati ed alla conservazione dell'archivio informatico consentendone la visione via telematica ai Comuni;

e) attivare azioni di controllo e verifica in ordine alla regolarità dei dati dichiarati dagli utenti con il supporto e la collaborazione dell'Ufficio Tributi di ogni singolo Comune e/o dei servizi associati;

f) predisporre tutte le attività inerenti l'elaborazione e l'emissione delle fatture;

g) curare la riscossione della Tariffa, sia quella ordinaria che coattiva (direttamente o a mezzo di soggetto esterno abilitato per legge);

h) procedere a rimborsi o conguagli;

i) curare i rapporti con eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo incaricati delle predette fasi sia sotto il profilo tecnico che sotto quello finanziario;

l) distribuire i contenitori per la raccolta del rifiuto residuo per le Utenze Non Domestiche, il loro ritiro e/o sostituzione;

m) abbinare ad ogni utente il numero di codice dei cassonetti assegnati per le Utenze Non Domestiche, con aggiornamento dei dati in presenza di variazioni;

n) definire uno schema standard per il calcolo delle spese sostenute dai Comuni per le attività attinenti lo svolgimento del servizio tra cui, a titolo esemplificativo, quelle relative allo spazzamento stradale di cui al successivo art. 12, comma 1, lettera c), adottabile dai singoli comuni in via discrezionale. Si richiama comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 1 – lettera i).

2. La Comunità, per l'espletamento delle funzioni sopra esposte, può avvalersi, in completa autonomia organizzativa e finanziaria, di professionalità interne alla propria struttura ovvero, in tutto o in parte, affidare a soggetti esterni l'attività secondo le modalità di legge.

#### **Art. 12 - Compiti dei Comuni**

1. Ferma restando la competenza della Comunità di cui all'art. 11, ai Comuni competono le seguenti attività:

a) aggiornare periodicamente le informazioni anagrafiche nonché gli eventuali altri elementi utili ai fini della gestione e determinazione della Tariffa;

b) distribuire le chiavette elettroniche per il conferimento del rifiuto residuo alle UtENZE Domestiche e non Domestiche;

c) determinare e comunicare alla Comunità, entro il 31 ottobre di ogni anno, i costi dagli stessi sostenuti per le attività attinenti lo svolgimento del servizio di cui all'art.

7, eventualmente sulla base delle indicazioni contenute nel precedente art. 11, comma 1, lettera n);

d) individuare e comunicare alla Comunità il funzionario referente con le funzioni di interlocutore unico nei rapporti Comune-Comunità;

e) trasmettere alla Comunità l'elenco dei titolari delle utenze che esercitano il commercio ambulante sul territorio comunale (mercati) e definire, in accordo con la Comunità medesima, le modalità per la riscossione della Tariffa giornaliera.

### **Titolo IV – Norme finali.**

#### **Art. 13 - Durata della convenzione**

1. La durata della presente convenzione è stabilita in **anni 10** intendendosi che la *validità* della presente convenzione **avrà inizio dal 1 gennaio 2023, in quanto trattasi di pubblico servizio il quale non può essere in alcun modo interrotto (ex art. 331 C.P.), e perverrà a scadenza il 31 dicembre 2032.** La convenzione potrà essere modificata in qualsiasi momento previo assenso di tutti gli Enti coinvolti e al termine potrà essere prorogata previa deliberazione in tal senso degli enti partecipanti. Le parti possono recedere dalla presente convenzione, mediante lettera raccomandata o PEC, entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere sul secondo esercizio finanziario successivo. (es. recesso entro il 31.12.2022 a valere dall'esercizio finanziario 2024).

#### **Art. 14 – Forme di consultazione**

1. Le forme di consultazione, necessarie a garantire il controllo e l'indirizzo sul corretto svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, sono garantite dal Consiglio composto da tutti i Sindaci di cui all'art. 16 della L.P. 16.06.2006, n. 3.

2. Spetta, in particolare, al Consiglio dei Sindaci:

- a) esprimere pareri obbligatori sul piano finanziario e sulla Tariffa;
- b) approvare la proposta di regolamento della Tariffa e del Servizio Igiene Ambientale e sulle relative modifiche.

#### **Art. 15 - Responsabilità**

1. La Comunità assume piena e totale responsabilità, espressamente sollevando e mantenendo indenni i Comuni, per ogni e qualsiasi danno a persone e a cose che potesse derivare dalla gestione del servizio.

2. A tal fine la Comunità deve, direttamente od indirettamente, munirsi di adeguata ed idonea copertura assicurativa.

3. Spetta altresì alla Comunità, in collaborazione con i Comuni, porre in essere tutte le misure ed iniziative atte a consentire un corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

#### **Art. 16 - Rapporti finanziari**

1. Il gettito annuale della Tariffa è riscosso dalla Comunità e contabilizzato sul bilancio della medesima, che ne acquisisce la titolarità e disponibilità giuridica.

2. La Tariffa viene deliberata annualmente dalla Comunità in modo da prevedere la copertura del 100% dei costi di gestione individuati dal piano finanziario redatto secondo il Modello Tariffario (MTR) indicato dall'Autorità nazionale di regolazione (ARERA).

3. Con separati provvedimenti la Comunità provvede a rimborsare ai rispettivi Comuni i costi dei servizi svolti direttamente dagli stessi, ai sensi dell'art. 7.

4. Il rimborso dei predetti costi avviene di norma entro 90 giorni successivi alla scadenza di pagamento delle relative fatture, emesse dai Comuni.

5. Nel caso di scostamenti tra bilancio ordinario di previsione e consuntivo del servizio igiene ambientale l'eventuale avanzo o disavanzo rimane a carico della Comunità che provvede a gestirlo secondo le modalità previste dal Regolamento della Comunità sulla determinazione e applicazione della Tariffa.

#### **Art. 17 - Contenzioso**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme

di consultazione di cui al precedente art. 14.

2. Tutte le controversie non definibili in via breve che insorgessero relativamente agli impegni previsti dalla presente convenzione, sono definite in via amministrativa ed in subordine si procede ai sensi delle vigenti disposizioni.

#### **Art. 18 - Norme finali e transitorie**

1. La presente convenzione viene redatta in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss. mm. ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss. mm.

2. La presente convenzione scritta su n. **20 fogli** comprese le firme dei sottoelencati Sindaci, viene letta, confermata, approvata e sottoscritta in forma digitale.

*Tione di Trento, l'anno, il giorno e il mese che risultano dalle sottoscrizioni digitali:*

Il Presidente della Comunità delle Giudicarie

Il Sindaco del Comune di Bleggio Superiore

Il Sindaco del Comune di Bocenago

Il Sindaco del Comune di Bondone

Il Sindaco del Comune di Borgo Chiese

Il Sindaco del Comune di Borgo Lares

Il Sindaco del Comune di Caderzone Terme

Il Sindaco del Comune di Carisolo

Il Sindaco del Comune di Castel Condino

Il Sindaco del Comune di Comano Terme

Il Sindaco del Comune di Fiavé

Il Sindaco del Comune di Giustino

Il Sindaco del Comune di Massimeno

Il Sindaco del Comune di Pelugo

Il Sindaco del Comune di Pieve di Bono - Prezzo

Il Sindaco del Comune di Pinzolo

Il Sindaco del Comune di Porte di Rendena

Il Sindaco del Comune di San Lorenzo Dorsino

Il Sindaco del Comune di Sella Giudicarie

Il Sindaco del Comune di Spiazzo

Il Sindaco del Comune di Stenico

Il Sindaco del Comune di Storo

Il Sindaco del Comune di Strembo

Il Sindaco del Tione di Trento

Il Sindaco del Tre Ville

Il Sindaco del Valdaone